

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (IV) - LAVORI PUBBLICI (VII)

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE **BENNANI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione di ulteriore assegnazione di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, concernente l'acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati e dipendenti dal Ministero delle finanze. (2862)	3
PRESIDENTE	3, 5, 6, 7, 8
SULLO, <i>Relatore per la Commissione finanze e tesoro</i>	3
GUARIENTO, <i>Relatore per la Commissione lavori pubblici</i>	4
CHIOSTERGI	5
FERRERI	5
CECCHERINI	5
GARONITI	6
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	6
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	8

La seduta comincia alle 9,25.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di ulteriore assegnazione di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, concernente l'acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze. (2862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di ulteriore assegnazione di un mi-

liardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, concernente l'acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze ».

Invito gli onorevoli relatori a riferire.

SULLO, *Relatore per la Commissione finanze e tesoro*. Il disegno di legge in discussione ha un precedente nella legge 27 giugno 1949, n. 329, la quale autorizzava il Ministero delle finanze ad acquistare o costruire, nei comuni capoluoghi di provincia ed eccezionalmente in altre località sedi di ufficio finanziario, nei quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi per esclusivo uso di impiegati dipendenti del Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad aziende autonome. I vari articoli della suddetta legge stabilivano le modalità della concessione (alloggi assegnati a titolo oneroso), le modalità per la revoca, per il rilascio coattivo, ecc. La legge prevedeva la spesa di 935 milioni.

Mi preme rilevare che la legge è servita esclusivamente per gli impiegati civili dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, quindi, con esclusione degli altri impiegati ministeriali. Cioè, dipendenti degli uffici delle imposte, del registro e delle intendenze, esclusi i dipendenti da aziende autonome, quali i monopoli, ecc.

Con detta legge si voleva dare possibilità al Ministero delle finanze, al momento necessario, di fornire un alloggio all'impiegato soggetto a trasferimento. Anche per motivi di prudenza, infatti, un funzionario delle finanze non può essere lasciato sempre in una determinata località, ma ha

bisogno ad un certo momento di cambiare clima. Quindi, è opportuno che non permanga più di 3-4-5 anni al massimo in uno stesso posto.

Il Ministero non aveva però la possibilità di trasferire rapidamente questi funzionari se non offrendo loro un alloggio a fitto non eccessivamente elevato. Infatti, quando un funzionario delle finanze deve risiedere in provincia a pagare un fitto libero che si aggira sulle 30-35 mila lire al mese, comprenderete quale situazione si viene a creare.

Per effetto di questa legge sono stati costruiti alloggi, ed è importante che vi dica in quali città: precisamente a Milano, Torino, Firenze, Bologna, Como, Lecco, Roma, Biella e Genova. Che cosa vuol dire che sono stati costruiti alloggi in queste città? Vuol dire che le esigenze dell'amministrazione finanziaria sono state maggiori in queste città a carattere industriale, nelle quali, pertanto, a maggior ragione l'amministrazione finanziaria deve cercare di avere alloggi di servizio per i propri funzionari. In altri termini, dove può essere maggiore il gettito delle imposte e le conseguenti esigenze dell'amministrazione, lì si è determinata una maggiore esigenza di questi alloggi. I quali non sono stati costruiti quindi con intento sociale, cioè per venire incontro ad esigenze di edilizia, ma per una esigenza di funzionalità dell'amministrazione finanziaria, che è tanto maggiore nel nord che nel sud, appunto perché il gettito tributario è maggiore nel nord che nel sud.

Questi 935 milioni rappresentano una integrazione dell'assegnazione che era stata già predisposta a suo tempo dal Ministero delle finanze, assegnazione che si ritenne opportuno, in un primo momento, limitare a questa somma, in quanto si parlava di uno stanziamento di un miliardo e 800 milioni. Infatti, si stabilì di dare soltanto 935 milioni. Ora, con il disegno di legge sottoposto al nostro esame e che è già stato approvato dal Senato, viene concesso un altro miliardo. In altri termini, si dà la seconda *tranche* del fondo che era stato già previsto nella discussione parlamentare del 1949 per l'acquisto e la costruzione da parte del Ministero delle finanze di questi fabbricati a tipo economico. Io ho letto con una certa attenzione una nota pervenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella quale si fanno dei rilievi di carattere generale per quanto riguarda questo disegno di legge. Effettivamente, non si può negare che se si dovesse esaminare la questione da

un punto di vista strettamente logico vi sarebbero da sollevare alcune osservazioni, e cioè in effetti, la competenza dovrebbe essere del Ministero dei lavori pubblici, e la cosa interessare anche l'I.N.C.I.S. Tuttavia, qui non si tratta di stabilire uno stanziamento da destinarsi all'edilizia popolare o alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali in genere.

Qui si tratta di venire incontro ad una situazione di emergenza che attraversa una delle amministrazioni statali a cui incombe uno dei compiti più delicati. Perché, onorevoli colleghi, se noi non abbiamo la possibilità di reperire nel modo più ampio le entrate, difficilmente si può pensare alle spese. Questa situazione eccezionale di emergenza, però, non può costituire un precedente per altre amministrazioni, ma deve essere inquadrata nello sforzo che sta compiendo il Ministero delle finanze per perfezionare i suoi servizi e renderli maggiormente idonei al reperimento delle entrate. Le osservazioni che sono state fatte e che riguardano la politica dell'edilizia popolare in genere, non possono essere ripetute in questa sede; sono osservazioni che potrebbero sottoscrivere, ma esse non possono rappresentare un elemento negativo per non approvare la legge. Non credo quindi che questi rilievi si possano ripetere durante la discussione. Ripeto, la legge che stiamo discutendo non può costituire precedente, proprio perché tende a sanare una situazione eccezionale. Spero, dunque, che le due Commissioni riunite approvino questo disegno di legge, in modo che, essendo già stato approvato dal Senato, possa immediatamente essere applicato.

GUARIENTO, *Relatore per la Commissione lavori pubblici*. Non ritengo di dovere aggiungere molte altre parole a quanto è già stato detto dall'onorevole Sullo. Qualsiasi provvedimento che favorisce la costruzione di case non può che riscuotere l'approvazione di tutti. Tuttavia desidero limitarmi a fare due osservazioni. Anzitutto io mi domando: questo provvedimento a favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle finanze non può determinare uno scontento nei confronti degli altri dipendenti delle altre amministrazioni? In secondo luogo, poiché si tende a unificare e a semplificare tutto ciò che riguarda la edilizia popolare ed economica, a me pare che questo disegno di legge, ed altri che possono prevedere siffatta procedura nella costruzione di case economiche, non concorra a quel processo di unificazione che sarebbe desiderabile in questo campo.

COMMISSIONI RIUNITE (FINANZE E TESORO - LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

Non ho altro da dire; propongo anch'io l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Desidererei fare qualche osservazione nei riguardi di questa legge. La prima osservazione, che potrebbe sembrare strana sulle mie labbra, ha un contenuto strettamente tecnico. Ho potuto constatare, quando mi sono interessato della costruzione di case destinate ad impiegati e ad operai, che talvolta, nel procedere a queste costruzioni attraverso determinate concessioni, si sono commessi addirittura degli attentati nei confronti degli interessi del contribuente. Ho visto, ad esempio, delle palazzine fornite di giardino, i cui appartamenti erano dotati ognuno di un cancello di ferro battuto e di una scala separata, ed ogni palazzina aveva un piano sopraelevato che consentiva di raddoppiare il numero degli appartamenti. Ora, questo non può essere ammesso, ed è una cosa gravissima se si tengono bene presenti gli scopi dell'edilizia popolare. Ed è anche una cosa gravissima da un altro punto di vista, perché, io stesso ho proposto a Strasburgo la istituzione di un fondo europeo per il finanziamento delle costruzioni di case, nei paesi, come il nostro, che devono considerarsi in questo campo in condizioni di inferiorità. È evidente che quando gli stranieri, venendo in Italia vedono queste costruzioni e le paragonano a quelle, ad esempio, che abbiamo visto noi in Olanda, non possono non rimanere sorpresi nel constatare che noi, sebbene più poveri, ci permettiamo lussi veramente incredibili. Quindi, desidero rivolgere una viva raccomandazione perché questi sprechi non si compiano.

Ricordo che a Strasburgo la mia proposta è stata approvata quasi all'unanimità; vi sono state solamente quattro astensioni. Quindi, ripeto, bisogna che la costruzione di case a tipo popolare si ispiri appunto ai principi dell'edilizia popolare. Concludendo, anch'io sono dell'avviso che il disegno di legge debba essere approvato, perché tutto ciò che può rappresentare un aumento del numero delle case concorre al risanamento di una situazione che è ancora molto grave, in questo settore, nel nostro paese.

FERRERI. Io ho già avuto occasione di intervenire sulla materia prevista da questo disegno di legge e debbo dire subito che questo disegno di legge e altri similari, non mi trovano consenziente, perché reputo pericoloso creare per ogni amministrazione un proprio demanio edilizio. Inoltre in questo modo,

ci si allontana dal concetto generale che ispira l'edilizia popolare e impedisce il trasferimento con una certa facilità dei funzionari da una sede all'altra. Il fatto che un funzionario trasferito non trovi alloggio nella nuova sede, è cosa che può essere riferita a qualsiasi altro dipendente dell'Amministrazione dello Stato. Infine, si dà luogo ad una certa disarmonia nel trattamento generale economico che si deve invece fare nei confronti di tutti gli impiegati e cioè che quando un funzionario occupa una casa costruita dal proprio Ministero, finisce per occuparla a particolari condizioni di favore, condizioni invece che non sono riconosciute ad altri impiegati pure trasferiti, i quali sono costretti a trovare un alloggio secondo le offerte del mercato ordinario. Ricordo, inoltre, che vi sono anche altre proposte del genere. Infatti, in questo senso anche il Ministero della pubblica istruzione ha richiesto che per i provveditori ed i funzionari dei provveditorati si costruiscano una serie di immobili per facilitare i trasferimenti. E per tutte queste ragioni, che io mi dichiaro contrario all'approvazione del disegno di legge.

CECCHERINI. Desidero aggiungere qualche cosa a quanto hanno detto gli onorevoli relatori. Vorrei osservare all'onorevole Sullo che io non trovo la necessità di costruire questi alloggi per i funzionari dell'amministrazione finanziaria solo per l'opportunità di doverli trasferire ogni tre o quattro anni dalle loro sedi. Io rivendico per tutti i funzionari dell'amministrazione finanziaria, a cui ho l'onore di appartenere, che non vi sono, o almeno non possono esserci in questa sede, riserve mentali sulla loro onestà. Leggo invece, nel disegno di legge, che la necessità di costruire questi alloggi è data dai periodici spostamenti che devono essere compiuti nei confronti di questi funzionari per la verifica delle denunce. Perché, se per l'attuazione, ad esempio, della cosiddetta legge Vanoni noi abbiamo bisogno di spostare ogni quadriennio un numero di funzionari delle imposte dirette da un ufficio all'altro, se noi assicuriamo un alloggio a questi funzionari (che ripeto devono rivedere le denunce ogni quadriennio), ebbene, noi non possiamo far fronte agli impegni di questa legge di natura finanziaria che abbiamo votato in Parlamento con la coscienza di fare una cosa giusta.

E non sono dell'opinione dell'onorevole Ferreri quando afferma che si creerebbero degli scontenti nei funzionari di altre amministrazioni. Al collega Ferreri domanderei: il Parlamento non ha votato, per esempio, per i magistrati, degli emolumenti prestabiliti e

COMMISSIONI RIUNITE (FINANZE E TESORO — LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

notevolmente superiori a tutti gli altri funzionari dello Stato? Non abbiamo dato a questi magistrati una agevolazione di carriera? Non dimenticate che entrano al grado VIII. E questi funzionari delle imposte dirette non sono di fatto dei magistrati che entrano nel merito delle questioni finanziarie di ogni singolo cittadino ed amministrano la giustizia distributiva fiscale? Non dico di fare lo stesso per quest'altra categoria, ma almeno diamo la possibilità all'amministrazione centrale di sistemarli dove il servizio lo impone.

Non si crea poi un precedente (voglio rassicurare l'onorevole Ferreri) perché nessuna altra amministrazione, eccettuate le sezioni autonome, nessun'altra amministrazione, dicevo, diversa da quella finanziaria ha un organo tecnico apposito.

Vi sono gli uffici tecnici erariali costituiti da ingegneri e geometri i quali fin dalla loro costituzione avevano l'incarico di progettare la costruzione e la manutenzione di fabbricati dei Ministeri delle finanze, del tesoro, della giustizia, dell'interno, ecc. È stato nel 1931 con una circolare — nemmeno un decreto-legge — firmata da Mussolini, che tutte queste attività del campo edilizio sono state affidate al Ministero dei lavori pubblici.

Bisogna però ricordare che i servizi tecnici erariali dell'amministrazione finanziaria hanno tuttora il compito di progettare e di dirigere i canali demaniali. Basta pensare al canale Cavour del Piemonte, ai canali della Lombardia, della Toscana e della Sicilia.

Quindi, non si crea un precedente per altre amministrazioni, in quanto solo l'amministrazione finanziaria dispone di questi servizi tecnici erariali costituiti da ingegneri e geometri, i quali sono ammessi con i concorsi normali dello Stato e sono già abilitati alla professione.

Ma c'è di più: dobbiamo considerare che i palazzi degli uffici di Como, di Milano, di Firenze e di Arezzo sono stati realizzati su progetti degli uffici tecnici erariali, i quali li hanno portati direttamente al Provveditorato alle opere pubbliche, che si è limitato ad apporre lo spolverino della firma.

Dunque, vi sono tutti i requisiti, secondo me, per essere sicuri che non si creano dei precedenti con la necessità di costruire questi alloggi.

Per questi motivi esprimo parere favorevole al disegno di legge.

CARONITI. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Ferreri nel senso che come precedente abbiamo quello dei ferrovieri. Nelle ferrovie si dà alloggio a speciali categorie di personale

che deve restare sul posto per l'espletamento del suo lavoro. È il caso del capostazione, del capodeposito, del deviatore, del macchinista, ecc. Questo personale paga poco come affitto di casa, proprio per la necessità di restare sul posto.

Sotto questa forma do il mio voto favorevole al disegno di legge, cioè purché godano di questi benefici quei tali funzionari che, alla stessa maniera di quelli che ho menzionato, sono costretti a permanere sul posto di lavoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Voglio dire soltanto pochissime cose. Prima di tutto vorrei pregare l'onorevole Ferreri di non considerare questo provvedimento come provvedimento di eccezione, nel senso che non ha veramente lo scopo di creare una posizione di privilegio per una categoria di funzionari; è un provvedimento fatto nell'interesse della amministrazione. Vi è un'amministrazione, che è quella delle imposte, delle tasse e in parte delle dogane, che ha bisogno di contare su una particolare mobilità dei propri funzionari, vorrei dire di una mobilità eccezionale rispetto alla media della mobilità degli altri tipi di funzionari. Ed allora, nelle condizioni attuali del nostro paese, dove è estremamente difficile trovare un alloggio e dove quando lo si trova, lo si trova a prezzi sproporzionati al trattamento medio del pubblico funzionario, sembra esigenza fondamentale della stessa amministrazione di venire incontro con degli alloggi di servizio. Non si tratta di un provvedimento tipo I.N.C.I.S. o cooperative, che tendono a favorire il singolo cittadino. Questo è un provvedimento che tende a dare all'amministrazione finanziaria degli alloggi di servizio nel proprio interesse e per la esplicazione delle proprie funzioni. Evidentemente, questo interesse della amministrazione si traduce, vorrei dire, in un transitorio vantaggio del funzionario, perché chi conosce bene l'amministrazione, sa che il funzionario sarebbe gratissimo all'amministrazione se non venisse periodicamente trasferito e lasciato stabilmente per un lungo periodo di anni in un'unica sede a godersi il blocco del fitto, o la casa dell'I.N.C.I.S. o della cooperativa, della quale finisce per diventare il proprietario.

Ma ci rendiamo conto — tutti quelli che hanno esperienza di tributi lo sanno — che l'amministrazione delle imposte, delle tasse e delle dogane, proprio per i funzionari ac-

COMMISSIONI RIUNITE (FINANZE E TESORO — LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

certatori, ha bisogno di periodici spostamenti di questi funzionari, sia per la competenza specifica che ognuno di essi si crea in particolari rami dell'amministrazione, sia per tutte le complesse opportunità sulle quali è inutile insistere in questo momento.

Quindi, vorrei dire che dobbiamo guardare il provvedimento come un provvedimento che pone l'amministrazione finanziaria in condizioni di avere una serie di alloggi di servizio per una determinata categoria di funzionari nei punti più nevralgici della loro attività e soprattutto nelle grandi città dove vi è larga materia imponibile. Se avessi previsto che la discussione si sarebbe svolta su questa direzione, avrei portato l'elenco dell'assegnazione fatta dei 260 alloggi finora costruiti o comperati con la legge del 1949 e si sarebbe visto che questi alloggi sono stati tutti scrupolosamente assegnati a funzionari del ruolo accertamento dei diversi rami delle imposte dirette e indirette e delle dogane.

Il relatore della VII Commissione ha parlato di una maggiore unità per quello che riguarda l'edilizia popolare. Secondo me l'edilizia popolare non è toccata da questo provvedimento. Qui ci muoviamo sul terreno degli alloggi demaniali, meglio, degli alloggi di servizio, che appartengono al demanio, il quale è amministrato dal Ministero delle finanze.

Quindi, non vi è turbamento delle regole generali della nostra amministrazione se il Ministero delle finanze rivendica a se stesso — e lo rivendica soprattutto per una rapidità di decisioni, di scelta e di determinazione dei luoghi dove questo suo intervento è particolarmente utile ai fini amministrativi — di amministrare il demanio, che ha l'incarico di portare non soltanto dal punto di vista contabile, ma anche dal punto di vista delle determinazioni, nella propria orbita l'amministrazione di tutti i beni che appartengono allo Stato.

Non vedo niente di eccezionale se questa amministrazione si occupa anche di questi beni che, essendo alloggi di servizio, sono beni demaniali, beni che appartengono squisitamente al patrimonio pubblico amministrato dal Ministero delle finanze.

Posso tranquillizzare l'onorevole Chiostergi dicendo che è nostro interesse che con i soldi a disposizione si possa avere il maggior numero possibile di alloggi. Del resto basta vedere questo: sono circa 900 milioni quelli spesi finora ed abbiamo comperato o costruito 260 alloggi, con una media di circa 3 milioni o 3 milioni e mezzo per ogni

alloggio. Si sa quanto costa oggi una costruzione a Milano o a Roma! Non vi è il pericolo della sopraelevazione, perché questo incidente può capitare per gli alloggi destinati a riscatto, per i quali il funzionario può essere indotto a prepararsi condizioni di particolare favore per quando eserciterà il riscatto; non può avvenire per l'alloggio di servizio che oggi serve al funzionario A e domani, allorché questi sarà trasferito, servirà al funzionario B. Si tratta di esigenze funzionali della amministrazione.

Prego, quindi, le Commissioni di volere approvare il provvedimento, che ha già dato ottimi risultati. Ho potuto trasferire a Milano circa 100 nuovi funzionari accertatori proprio perché avevo l'alloggio da assegnare. E come avrei potuto, se non avessi avuto questa possibilità, fare eseguire l'accertamento di 200 mila e più dichiarazioni che ogni anno vengono fatte a Milano e dove vi è tanto da accertare? Lo stesso dicasi per Roma. Lo stipendio, sia pure arrotondato con i diritti casuali, non può fare affrontare l'affitto corrente di 35 mila lire al mese. Quindi, è una esigenza pratica che deve investire, come ha investito il Governo, anche la responsabilità del Parlamento per la migliore amministrazione delle imposte, che insangua, come ha detto l'onorevole Ceccherini, la vita del paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire un miliardo per l'acquisto o la costruzione da parte del Ministero delle finanze — Direzione generale del Demanio — di fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dipendenti dal Ministero stesso, ai termini e con le modalità di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura della predetta spesa, che verrà stanziata su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

 COMMISSIONI RIUNITE (FINANZE E TESORO — LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

ART. 3.

Il Ministro del tesoro con propri decreti è autorizzato ad introdurre, negli stati di previsione, le necessarie variazioni.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Autorizzazione di ulteriore assegnazione di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, concernente l'acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze » (2862):

Presenti e votanti	56
Maggioranza	29
Voti favorevoli	52
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IV Commissione: Amendola Pietro, Balduzzi, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Corbino, Costa, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, Saggin, Scarpa, Schiratti, Scoca, Sullo, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Per la VII Commissione: Angelucci Mario, Angelucci Nicola, Belliardi, Bennani, Bernardinetti, Bettiol Francesco, Caiati, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, Cortese, De' Cocci, De Meo, Ferrarese, Garlato, Geraci, Guariento, Leoni, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano e Turco.

La seduta termina alle 10,15.